



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 1 September 2011

13679/11

**Interinstitutional File:
2011/ 0138 (COD)**

**VISA 158
CODEC 1362
INST 393
PARLNAT 197
COMIX 517**

COVER NOTE

from: Italian Senate

date of receipt:: 12 August 2011

to:: Donald Tusk, President of the Council of the European Union

Subject: **Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries
whose nationals must be in possession of visas when crossing the external
borders and those whose nationals are exempt from that requirement.
[doc. 10834/1/11 REV 1 VISA 96 CODEC 927 COMIX 369 - COM (2011) 290
final]
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality**

Delegations will find attached a copy of the above opinion.

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the
Interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 105

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

(Estensore SALTAMARTINI)

approvata nella seduta del 2 agosto 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 539/2001 DEL CONSIGLIO CHE ADOTTA L'ELENCO DEI PAESI
TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL
VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE
ESTERNE E L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO
ESENTI DA TALE OBBLIGO (COM (2011) 290 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

premesso che la proposta di regolamento:

apporta alcune modifiche tecniche e introduce norme nuove relativamente sia all'obbligo che all'esenzione dei visti (elenchi positivi/negativi) per soggiorni di durata non superiore a tre mesi applicabili alle varie categorie di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere;

introduce una clausola di salvaguardia che consente di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza;

costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, ai fini dell'articolo 77, paragrafo 1, del TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

rilevato che:

è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche tecniche al testo del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, alla luce delle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

la proposta appare congrua agli obiettivi perseguiti di armonizzazione comunitaria nella politica dei visti;

valutato positivamente:

l'armonizzazione proposta relativamente ad alcune categorie elencate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 539/2001 che, finora, erano oggetto di decisioni unilaterali dei singoli Stati membri;

l'introduzione della clausola di salvaguardia applicabile in situazioni d'emergenza per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri;

le disposizioni relative al meccanismo di reciprocità, per renderle pienamente conformi alle rispettive disposizioni del TFUE;

fatti propri i rilievi formulati dalla 14^a Commissione permanente del Senato;

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: LIVI BACCI)

15 giugno 2011

La Commissione, esaminato l'atto,

premessi che:

la tematica si inserisce nell'ambito delle misure sulla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che disciplina la materia è stato oggetto di numerose successive modifiche, da ultimo con l'inserimento nell'elenco positivo di Taiwan e degli ultimi due paesi dei Balcani occidentali che ancora erano esclusi, ovverossia Albania e Bosnia-Erzegovina;

le modifiche oggetto dell'odierno esame prevedono come misura principale l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta la rapida sospensione per un periodo di tempo determinato dell'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo incluso nell'elenco positivo, ove si riscontri una situazione di emergenza che imponga una rapida risposta per risolvere situazioni di difficoltà in cui venissero a trovarsi uno o più Stati membri. L'esigenza di tale misura si ricollega direttamente alla complessiva liberalizzazione dei visti che ora include tutti i Balcani occidentali;

ulteriori modifiche riguardano specificazioni sul meccanismo di reciprocità in caso di ritardo del paese terzo nell'adempire all'obbligo di liberalizzazione dei visti, nonché l'introduzione di precise definizioni di visto e di soggiorno di breve durata senza visto. Sottolineata positivamente l'assenza di meccanismi automatici in caso di ritardo negli adempimenti reciproci,

formula osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si proceda ad una puntuale definizione delle ipotesi eccezionali di sospensione del regime di liberalizzazione dei visti anche con riferimento alla durata di tali sospensioni.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

7 luglio 2011

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la Commissione europea intende apportare modifiche al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, il quale, a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera *b*), punto *i*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha adottato le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, ha formato l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (cosiddetto «elenco negativo») e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (cosiddetto «elenco positivo»);

considerato che tale regolamento è stato modificato otto volte e che le modifiche recenti vertono tutte sulla revisione in aumento dell'elenco positivo e, conseguentemente, della revisione in diminuzione dell'elenco negativo, entrambi allegati al regolamento;

valutato tuttavia che nel corso degli ultimi anni, come rilevato dalla Commissione europea, è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche tecniche anche al testo del regolamento, alla luce delle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e considerato che sono passati dieci anni dopo l'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e la creazione di una politica comune dei visti;

considerato che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 permette ai singoli Stati membri di esentare dall'obbligo di visto varie categorie di cittadini di Paesi terzi figuranti nell'elenco negativo, o di assoggettare a tale obbligo cittadini di Paesi terzi figuranti nell'elenco positivo;

considerata la necessità di intensificare quanto prima, sul territorio di tutti i Paesi dei Balcani occidentali che hanno ottenuto la liberalizzazione dei visti, il controllo post-liberalizzazione;

considerato che tale necessità è emersa dopo che il Consiglio Giustizia e affari interni dell'8 novembre 2010 ha approvato l'esenzione dal visto per l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, nonostante la riluttanza di certi Stati membri dovuta al rapido aumento delle domande d'asilo in al-

cuni di essi a seguito della liberalizzazione dei visti a favore di diversi Paesi dei Balcani occidentali;

considerata, inoltre, la dichiarazione presentata dalla Commissione europea per rispondere a tali preoccupazioni, in cui si afferma in particolare che, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, compresi i Balcani occidentali, la Commissione può proporre al Consiglio di adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché una rapida sospensione della liberalizzazione dei visti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

per quanto concerne la scelta della base giuridica, questa appare corretta, in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede, infatti, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

per quanto concerne i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, non si segnalano profili di criticità, pur rilevando che la Commissione europea avrebbe dovuto motivare più nel dettaglio la proposta in oggetto. La Commissione non fornisce, infatti, motivazioni di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ritenendo che la presente proposta, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ricada fra le competenze dell'Unione europea. A tal proposito si ricorda, come già sottolineato nel parere espresso da questa Commissione in data 7 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010) 256 definitivo), presentata dalla Commissione europea il 27 maggio 2010, che nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui la politica comune dei visti fa parte, il Trattato attribuisce all'Unione una «competenza concorrente» con quella degli Stati membri. Ciò è previsto espressamente dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

sottolinea nel merito che l'introduzione, nel regolamento (CE) n. 539/2001, di un nuovo articolo 4-bis, relativo ad una clausola di salvaguardia che consente di reintrodurre temporaneamente il visto nei confronti di cittadini di Paesi terzi contenuti nel cosiddetto elenco positivo, in alcune specifiche situazioni di emergenza, è una misura che può costituire un valido contributo ad una gestione più ordinata dei flussi migratori nell'Unione europea;

a tale riguardo, però, si ritiene doveroso proseguire nell'opera di consolidamento delle misure adottate dall'Unione in materia di migrazione, accelerando per quanto possibile la finalizzazione di alcune delle iniziative supportate dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 e, segnatamente: *a)* lo sviluppo prioritario del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere; *b)* un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie; *c)* l'aumento delle capacità operative di *Frontex*; *d)* la previsione di fondi e risorse nei confronti degli Stati membri maggiormente interessati dai flussi migratori; *e)* un ampio dialogo in materia di migrazione con i Paesi del vicinato meridionale e orientale, soprattutto con lo sviluppo del modello del partenariato; *f)* il completamento del sistema europeo comune di asilo.